



Cittadini nella Storia, dal Medioevo ad oggi

Laboratorio 1 “La condizione femminile e le minoranze in città”

B. L'età mediceo - iorenese

Materiali: Bando Decima

Provvisione e Bando per l'imposizione della Decima et altro da osservarsi dalle persone [...] tanto ammessi fin'ora che da ammettersi in futuro alla Civiltà Fiorentina in esecuzione del benigno Rescritto della prefata A.S. del dì 5 maggio 1671 ab incarnatione

Il serenissimo Gran Duca di Toscana e per S.A.S. i molt'illustri Sigg. Ufficiali di decime e vendite della Città di Firenze & c.

Avendo con esperienza riconosciuto che l'ascriber alla Civiltà Fiorentina le persone esenti del contado e quelle dei luoghi del distretto dei suoi felicissimi stati con ampiezza di tante esenzioni e prerogative &c &c in particolare di decime e gabelle contro gli antichi ordini & istituti ha recato manifesto pregiudizio non solo alla Gran Camera di S.A.S. ma alli cittadini originari, oltre le fraudi, quali (non ostante) per più e diversi si commettono per arrivare a loro intenti.

Et avendo la santa mente di S.A.S. (per ovviare a quanto sopra) provvisto tanto rispetto a quelli che finora sono stati ascritti, & ammessi quanto in riguardo di qualunque altri, che per l'avvenire volessero esser ascritti, e fussero per esser ammessi a detta Civiltà Fiorentina. Ha deliberato, risoluto, e stabilito.

Che dal giorno del precitato benigno rescritto [5 maggio 1671] in futuro le dette persone esenti del contado siccome le persone del distretto predetto adempischino, & osservino precisamente tutto quello e quanto e nel modo, e come per la presente provvisione, e bando si dispone. [...]

Per quanto in esecuzione del sopranarrato benigno rescritto della prefata A.S. del dì 5 Maggio del presente anno 1671 e di suo espresso comandamento detti Sigg. Ufficiali in virtù della presente provvisione dichiararono, che salve le esenzioni privilegi e prerogative dai Serenissimi Predecessori di detta A.S. state concesse a favore di quei Cittadini ex privilegio dell'anno 1555 e questi solamente lasciati e conservati nel pristino possesso e stato nel quale si ritrovano.

Quanto a gli altri cittadini esenti del contado e di qualsivoglia Città e luoghi del distretto fatti finora

con tante prerogative, esenzioni, e privilegi doversi questi dal giorno di detto benigno rescritto in futuro escludere e non ammettere al godimento delli Uffiti di questa Città di Firenze, vicariati, potesterie dogane e altre cariche che dalla Civiltà Fiorentina, siccome i medesimi non potersi, né doversi ammettere in modo alcuno allo scrutinio generale da farsi a suo tempo, mentre e fin tanto che questi tali esenti del contado e cittadini di detti luoghi del distretto (non ostante qualunque ammissione fattali finora) non adempischino cumulativamente, e precisamente le seguenti descrizioni, imposizioni e condizioni come appresso, cioè:

Primo che detti Cittadini [...] venghino ad abitare e stanziare attualmente in questa città di Firenze con tenerci non solo casa aperta ma qui dimorare, e di continuo dimorino & abitino attualmente e familiarmente come fanno gli altri cittadini originari Fiorentini.

Secondo che questi tali, fatti cittadini, [...] fussero capaci sopra fiorini dieci di decima [...] e fin tanto che non saranno accesi e descritti a libri dell'ofitio di dette decime con detta somma di fiorini dieci [...] non possino né devino esser ammessi, né di presente né di futuro al godimento di detti ofiti e cariche che dà la Civiltà fiorentina, ma né tampoco possino né devino esser ammessi allo scrutinio generale da farsi a suo luogo [...] e sieno omniamente & in tutto e per tutto inabili & incapaci. [...]

Quarto e parimente sieno tenuti, e devino sottoporsi e si sottoponghino attualmente da oggi in futuro a tutte le gabelle & atti gabellabili di qualsivoglia sorta come stanno sottoposti gli originari cittadini ancorché tali atti o pubblici o privati si facessero con persone esenti & in detti luoghi similmente esenti e privilegiati.

Quinto; e non avendo detti Cittadini esenti del Contado e distrettuali tanti beni da sopportare fino in detti fiorini 10 di decima come sopra, volendo (non ostante) godere, e poter godere delli ofiti, onori e cariche di questa Città di Firenze presentemente e in futuro [...] come gli altri cittadini originari [...] devino supplire con imporsi fino in detta somma di fiorini 10 sopra la testa per dover seguitare essi e loro figlioli o altri discendenti il pagamento annuo di

tal somma di fiorini 10 larghi almeno per anni dieci continui. [...]

Altrimenti s'intendino e sieno & esser devino del tutto incapaci & inabili non solo al godimento di dd. Offiti, Onori e Cariche e da tutti abbino sempre divieto, ma s'intendino e siano Inabili ancora allo scrutinio generale di che sopra & in quello non possino né devino in modo alcuno né in alcuna maniera esser ammessi e scrutinati.

Et in riguardo de tempi futuri la prefata A.S. ha similmente deliberato, risoluto e stabilito

Che quelle persone le quali vorranno esser ammesse a detta Civiltà Fiorentina (salva

l'Abitazione e stanziamento attuale in questa Città di Firenze, che dovranno aver effettuato con averci tenuto e tenerci Casa Aperta secondo la disposizione delle leggi & ordini) sieno tenuti e devino essi e tutta la loro famiglia proseguire e di continuo perseverare detta Abitazione e stanziamento attuale dimorando famigliarmente in questa Città di Firenze come fanno gli altri Cittadini Originari Fiorentini. [...]

(da Legislazione toscana illustrata e raccolta da L. Cantini, Firenze, nella Stamperia Albizziana, 1800-1808, vol. XVIII, pp. 288-292)

Nota

A partire dal 1532, con l'elezione di Alessandro de' Medici a duca della repubblica fiorentina e la conseguente istituzione del principato furono introdotte nuove modalità per l'acquisizione, da parte delle famiglie, della cittadinanza fiorentina. Oltre ai requisiti consolidatisi nel corso dei secoli precedenti e relativi ai soggetti figli di padre fiorentino, residenti entro le mura e contribuenti del fisco cittadino, nel corso degli anni furono varati provvedimenti che facilitavano l'acquisizione della cittadinanza fiorentina e, del pari, si ebbero casi in cui la cittadinanza fiorentina venne riconosciuta anche ad alcuni soggetti abitanti nelle comunità del territorio circostante, a vario titolo soggette all'autorità del duca di Firenze.

Il diritto di ricoprire cariche pubbliche e di risiedere all'interno dei vari organi del governo cittadino che la cittadinanza fiorentina portava con sé si trovò, così, allargato a una comunità di persone ben più ampia, e non sempre qualificata, rispetto a quella che tradizionalmente raccoglieva i cittadini originari da sempre adusi al controllo degli affari domestici.

Cosimo III, nel maggio 1671, decise dunque di rivedere alcuni dei criteri che regolavano l'acquisizione della "Civiltà Fiorentina" e che immettevano nel godimento dei relativi onori e privilegi. Mantenate solamente le esenzioni a favore dei cittadini ex privilegio identificati, nel 1555, da Cosimo I, dal maggio 1671 la cittadinanza fiorentina, con i relativi onori, era riconosciuta solo a chi era in grado di dimostrare una residenza stabile e continuata in città e il pagamento, per un periodo di almeno 10 anni, di una tassa di dieci fiorini sulla persona o sui beni stabili posseduti; era inoltre abolito ogni provvedimento che esentava alcuni strati di cittadini dal pagamento di gabelle e tributi di "qualsivoglia sorta". (A.C.)